

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e, in particolare, il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del regolamento (UE) n. 2008/2020 ha esteso l'applicabilità del regolamento (UE) n. 702/2014 sino al 31 dicembre 2022;

Considerato inoltre che, l'art. 51, comma 4, del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, stabilisce che «Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi» e che, quindi, al massimo entro il 30 giugno 2023 le domande presentate ai sensi del sopraindicato decreto 27 gennaio 2022 devono risultare ammesse all'aiuto;

Considerato che il termine del 30 giugno 2023 per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'art. 8, comma 4, del sopracitato decreto 27 gennaio 2022 non consente il rispetto delle tempistiche previste dal regolamento (UE) n. 702/2014;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento dei termini per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 27 gennaio 2022 affinché l'istruttoria delle domande di aiuto sia in linea con il combinato disposto dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e n. 2008/2020;

Decreta:

Art. 1.

Modifica art. 8, comma 4, del decreto 27 gennaio 2022, n. 38813

L'art. 8, comma 4, del decreto 27 gennaio 2022, n. 38813 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 31 marzo 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.»

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 15 dicembre 2022

Il direttore generale: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 48*

23A00230

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2022.

Corso di formazione del personale da immettere nel Comando Carabinieri per la tutela della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;


Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri antisofisticazioni (NAS) di Foggia» e, in particolare, l'art. 5, relativo alle attribuzioni del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2009, n. 102;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2015, recante «Attività svolte in via amministrativa, di



vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS carabinieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2015, n. 199;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016, recante «Estensione del decreto 30 luglio 2015 concernente le attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo, a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli Nas», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2016, n. 142;

Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;

Vista la nota del 21 marzo 2022 del Comando carabinieri per la tutela della salute, con la quale è stata inoltrata a questo Ministero la richiesta di integrare il quadro normativo vigente, al fine di consentire anche ai militari del ruolo sovrintendenti, in possesso di laurea di primo livello, di essere ammessi al corso di specializzazione in antisofisticazioni e sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del decreto 30 luglio 2015 citato in premessa si applicano, ove compatibili, anche agli ufficiali e al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in possesso di laurea di primo livello, i quali, previa selezione, abbiano frequentato un corso di formazione teorico e pratico di livello universitario della durata complessiva minima di trecento ore frontali e abbiano svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso i reparti dipendenti del Comando carabinieri per la tutela della salute».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

23A00220

DECRETO 9 gennaio 2023.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella 11ª edizione della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961 n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (21) 5 adottata in data 23 marzo 2021 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 della Farmacopea europea 11ª edizione (Allegati 1 e 2);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nella Farmacopea europea 11ª edizione, elencati negli Allegati 1 e 2, parti integranti del presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2023.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Art. 2.

1. La 11ª edizione della Farmacopea europea sostituisce la 10ª edizione completata con la pubblicazione del Supplemento 10.8.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

